



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1281 DEL 27/10/2026

OGGETTO: VIA BIGA

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARIFICA E
ASFALTATURA DEL MANTO STRADALE**

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Preso atto

- l'istanza inoltrata dalla società ASTER SPA, PG/2026/557677 del 23/10/2026, con la quale viene richiesta la temporanea modifica della viabilità in un tratto della strada in oggetto, nel territorio del Municipio III° bassa Valbisagno, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di fresatura ed asfaltatura del manto sede stradale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 98 del 29.07.1999 si costituiva l'Azienda Servizi Territoriali per la gestione dei servizi di manutenzione delle strade comunali e dei servizi complementari in tutte le strade del territorio comunale e con successive deliberazioni della Giunta Comunale N. 153 del 12.02.2002 e N. 309 del 14.03.2002 la competenza di A.S.Ter. S.p.A. è stata estesa ai servizi di segnaletica stradale e di pronto intervento;
- del titolo autorizzativo e delle prescrizioni concordate con la Polizia Locale – Distretto III in data 20/10/2026;
- che con ORM n. 118/2018 è disciplinato il divieto di sosta veicolare nelle strade interessate da interventi relativi ai servizi di manutenzione delle strade effettuati dall'azienda servizi territoriali;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto l'Ordinanza Dirigenziale ORM 118 del 08/02/2018;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori, ricevuto in data 23/10/2026;

Visto inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, in via Biga, nel tratto compreso tra via Fereggiano e via Fessia e comunque interessati dalle lavorazioni, dal giorno 02/11/2026 al giorno

18/11/2026, sabato e festivi esclusi, nella fascia oraria 08:00/17:00, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti, i mezzi pubblici e di soccorso
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di sosta, con orario 00:00/24:00, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Contestualmente, la corsia riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale collettivo è soppressa.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di

mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

